



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2176/2017 R.G.

TRA

FALLIMENTO

S.R.L.”

giusta procura a margine dell'atto di citazione e
provvedimento del G.D. di Castrovillari del 11.11.2016

**- Attore - Ricorrente in riassunzione -
E**

, giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta

**- Convenuto - Resistente in riassunzione -
NONCHÉ**

EREDITÀ GIACENTE DI in persona
del Curatore

- Terzo chiamato in causa comune - contumace in riassunzione -

OGGETTO: azione di responsabilità verso amministratore unico di s.r.l.
ex artt. 146 l. fall. e 2476 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.11.2023, i
procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da
note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice
istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai
sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle
comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle
memorie di replica.





MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 03.05.2017, il Fallimento S.r.l., allegando atti di *mala gestio* posti in essere da amministratore unico dal 2001 alla data di fallimento del 16.02.2016, nonché la sussistenza del nesso di causalità con il depauperamento del patrimonio della società fallita e con il dissesto della stessa, ha chiesto a titolo di risarcimento danni la condanna di al pagamento in favore della massa dei creditori della somma di € 640.077,84, corrispondente alla somma tra i prelevamenti illegittimamente effettuati quale socio e amministratore dalle disponibilità liquide della società (€ 395.389,39), l'importo della cassa contanti non consegnato dal al Curatore (€ 75.938,45) ed il valore dei beni strumentali alienati ai familiari e subito dopo affittati alla società fallita (€ 168.750,00), ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruzione probatoria, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Con comparsa di risposta del 05.09.2017, si è costituito

ed ha chiamato in causa l'altro socio sostenendo di avere gestito congiuntamente con quest'ultimo la società fallita, di avere preso di comune accordo qualunque decisione e di avere effettuato i prelevamenti unitamente al fratello. Nel merito il convenuto ha contestato la domanda sostenendo che i prelievi erano concordati con l'altro socio ed eccependo la prescrizione dell'azione di responsabilità; in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità solidale del terzo chiamato e, per l'effetto, condannarlo in solido al risarcimento del danno ritenuto di giustizia.

Il terzo chiamato in causa dal convenuto è rimasto contumace; nelle more del giudizio, in data 23.01.2018 è deceduto, il procedimento è stato dichiarato interrotto e successivamente riassunto, prima nei confronti dei successori legittimi di quello e, in un secondo momento, nei confronti del curatore dell'eredità giacente, stante la rinuncia all'eredità dei primi. Tuttavia, il curatore dell'eredità giacente è rimasto anch'egli contumace.

2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dal convenuto.

Essa è destituita di fondamento.

Secondo la giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte, l'azione di responsabilità svolta dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori





sociali. Il curatore può conseguentemente formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori (cfr. fra molte, Cass. n. 15955/2012 e Cass. n. 11018/05).

Già prima delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa (che oggi disciplina espressamente l'ipotesi all'art. 260 c.c.i.), la giurisprudenza ammetteva, anche in caso di fallimento di s.r.l., la possibilità per il curatore di esercitare insieme all'azione sociale l'azione dei creditori, pur in difetto di una norma analoga all'art. 43 l. fall., che consente la sostituzione nelle sole controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2017, n. 1641: *“il curatore fallimentare ha legittimazione attiva, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori”*).

Stabilire se le domande proposte dal curatore possano essere apprezzate sotto entrambi i profili o esclusivamente sotto uno di essi costituisce tipico accertamento di fatto ed è rilevante per calcolare la prescrizione dell'azione perché l'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni, ma la sua decorrenza varia a seconda del profilo di responsabilità che il curatore fa valere.

Se il curatore agisce per far valere la responsabilità del membro dell'organo sociale nei confronti della società (art. 2393 c.c.), il termine decorre dal momento in cui è cessata la carica prima del fallimento o dal momento in cui è stato dichiarato il fallimento se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità è in carica in tale momento.

Se invece il curatore agisce per far valere la responsabilità del membro dell'organo sociale nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), il termine di prescrizione di cinque anni decorre, secondo la più recente giurisprudenza, dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale in cui versa la società diviene oggettivamente conoscibile da tutti i creditori. Se non è possibile accertarlo diversamente, il termine decorre dal giorno della dichiarazione di fallimento.

Ciò posto, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato con sentenza n. 4 del 16.02.2016 il fallimento della S.r.l.; dal 2001 alla data di fallimento, ha ricoperto la carica di amministratore unico della società fallita, quindi *nulla quaestio* rispetto alle condotte integranti responsabilità verso la società (in cui si possono ricondurre





tutte quelle contestate dalla Curatela all'amministratore, ovvero tanto la dismissione del bene strumentale del 2010, quanto il prelevamento di somme dal 2011 al 2015 e la mancata consegna della cassa contanti nel 2016), stante l'avvenuta notificazione della citazione in data 5 maggio 2017.

In ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata anche dal punto di vista dell'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., perché la grave crisi finanziaria che aveva costretto la società ad indebitarsi con le banche, la situazione d'impotenza finanziaria, l'impossibilità dei soci di restituire quanto prelevato negli anni precedenti, il blocco degli affidamenti da parte delle banche e l'avvio di azioni legali da parte dei fornitori per il recupero dei crediti, tutte circostanze potenzialmente causalmente derivanti dal prelevamento di somme per € 385.739,39 avvenuto nel 2011, emergono dalla nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2012 (v. all. 6 del fascicolo di parte attrice) e depositato nel registro delle imprese il 24.12.2013.

3. Venendo all'esame della domanda nel merito, le attività di gestione poste in essere dall'amministratore unico contestate nel presente giudizio dalla Curatela, perché asseritamente gravemente dannose per il patrimonio sociale, sono: *a*) il prelevamento di ingenti somme dalle casse della società (nel solo 2011 sarebbero stati stornati crediti, prelevate somme e girati assegni dalla cassa per € 385.739,39; alla data del fallimento la somma complessivamente prelevata dal socio

ammonterebbe ad € 395.389,39); *b*) l'appropriazione della somma corrispondente alla cassa contanti ed assegni alla data del fallimento per l'importo di € 75.938,45; *c*) la cessione di beni strumentali per il prezzo di € 168.750,00 in favore di una società costituita dalla moglie e dalle figlie dell'altro socio, affittati subito dopo la vendita dalla società acquirente alla società fallita.

Ha dedotto, quindi la Curatela che il [redacted] non ha amministrato la società con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico ed ha violato gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto della società oltre a quelli di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, in quanto con le somme sottratte si sarebbe potuta evitare l'insolvenza della società e certamente ridurre l'esposizione debitoria della stessa.

3.1. Invero, secondo la prospettazione della Curatela attrice, il consistente depauperamento del patrimonio sociale da parte dell'amministratore sarebbe iniziato nel 2010 con la vendita del terreno sul quale era ubicato l'impianto di rifornimento carburanti, oltre ad una tettoia adibita a magazzino e stoccaggio merci, in favore della





“Costruzioni FF S.r.l.” di proprietà della moglie, Elvira Tallarico, e delle figlie del socio (v. all. 7 - atto di compravendita del 18.03.2010 a rogito Notaio subito dopo la vendita dei cespiti su cui veniva svolta l’attività commerciale (peraltro, secondo la deducente, ad un prezzo determinato sulla base di una perizia di stima di sei anni prima e quindi senza aggiornamento del valore dei beni alla data dell’atto), il aveva stipulato un contratto di locazione con cui l’acquirente ha concesso in godimento alla medesima S.r.l. il medesimo terreno/piazzale e la tettoia appena venduti, stabilendo la durata del rapporto in anni sei ed il canone annuale di € 25.000,00 (v. all. 8 – contratto d’affitto).

Secondo la tesi di parte attrice, tale cessione di beni strumentali della S.r.l. ad altra società costituita da familiari dell’amministratore unico non ha fatto conseguire alcun abbattimento dei debiti della né una spesa per investimenti, ma ha invece abbattuto drasticamente il patrimonio netto della società che da € 276.125,00 del 2010 è passato ad € 91.278,00 del 2011, con una diminuzione dello stesso di € 184.847,00, così sottraendo immobilizzazioni materiali a garanzia dei creditori sociali ed impoverendo la società sia per la perdita dell’immobile e sia per il costo dell’affitto (v. all. 6 – bilanci

Ebbene, trattasi di operazione commerciale che nei termini surriferiti non è sindacabile dal giudice.

Invero, la *business judgement rule* osta al sindacato delle scelte gestionali compiute dagli amministratori, salvo non si tratti di operazioni che, se valutate *ex ante*, si rivelino manifestamente avventate ed imprudenti (Cass. 31 agosto 2016, n. 17441): la responsabilità dell’amministratore non può essere semplicemente desunta dai risultati della gestione e, perciò, al giudice investito dell’azione di responsabilità non è consentito sindacare i criteri di opportunità e di convenienza seguiti dall’amministratore nell’espletamento dei suoi compiti.

Donde, la scelta tra il compiere o meno un certo atto di gestione, oppure di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze, non è mai di per se sola (salvo che non denoti addirittura la deliberata intenzione dell’amministratore di nuocere all’interesse della società) suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, per l’impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell’opportunità e perciò di sconfinare nel campo della discrezionalità imprenditoriale; mentre, viceversa, è solo l’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle





verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere che può configurare la violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministrazione e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell'amministratore verso la società (Cass. 28 aprile 1997, n. 3652).

Nel caso di specie, l'addebito di responsabilità all'amministratore, non fondandosi sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie né sull'inosservanza del criterio generale di diligenza, sconfinava nel cd. merito gestorio e, pertanto, non è sindacabile.

3.2. Ancora secondo parte attrice, il gravissimo depauperamento della società da parte dell'amministratore unico risulterebbe soprattutto dalla voce del conto crediti verso soci per prelevamenti, movimentazioni e giroconti.

Ha allegato la Curatela che, alla data del fallimento, il credito della società verso il socio _____ per prelevamenti dalla cassa della _____ S.r.l. ammontava ad € 395.389,39 e dai bilanci approvati risulta che nel solo 2011 ha prelevato in contanti € 67.429,78, ha stornato dal conto altri crediti la somma di € 57.207,46 ed ha girocontato dalla cassa assegni la somma € 260.102,15, per un totale di € 385.379,39 (v. all. 9 – scheda contabile crediti verso socio

Nel difendersi dal superiore addebito, il convenuto ha addotto che i prelevamenti personali da sempre effettuati da entrambi i soci, ovvero da se medesimo e dal fratello _____ rappresentavano il corrispettivo per la carica di amministratori espletata alternativamente da entrambi o anche divisione di utili sperati, per come dichiarato anche dal teste Simurro.

In buona sostanza, quindi, il convenuto ha riconosciuto di avere effettuato i prelievi indicati dal Fallimento (per complessivi € 395.389,39), documentati dalle schede contabili allegate dal fallimento *sub* doc. 9.

Le giustificazioni addotte a sostegno della legittimità dei prelievi, consistenti nella percezione a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta e nella percezione di acconti sugli utili, non sono fondate.

Sotto il primo profilo, in particolare, va evidenziato che non è stata prodotta nessuna delibera assembleare sul compenso dell'amministratore nel periodo in contestazione (e anche il teste Simurro ha dichiarato di non aver mai visto una delibera avente questo oggetto e che la liquidazione del compenso all'amministratore era concordata tra i due soci).





Senonché, va rammentato che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.). In aderenza all'art. 2389 c.c., ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione.

Sicché, ove nulla disponga al riguardo lo statuto ovvero l'assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, il compenso deve intendersi indeterminato e quindi può essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa. Rimangono prive di effetti altre eventuali forme di determinazione, tra cui l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (Trib. Roma, SSI, 14 giugno 2023, n. 9537).

In assenza dei superiori presupposti, sono quindi illegittime le autoliquidazioni compiute dall'amministratore (cfr. Trib. Milano 23 giugno 2020); inoltre, i rimborsi spese per attività amministrative devono essere documentati, pena la responsabilità dell'amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di se stesso o di terzi ingiustificati, per mancanza di idoneo riscontro della loro causa nella contabilità e documentazione sociale (cfr. Trib. Milano, SSI, 8 settembre 2021, n. 7126).

I prelievi non sono legittimi neppure sotto il profilo dell'incasso a titolo di acconto sugli utili, perché, in base all'art. 2433-*bis* c.c., la distribuzione di acconti sui dividendi nelle s.r.l. è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico, deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione, tutte condizioni insussistenti nel caso di specie. Inoltre, non è consentita la distribuzione





di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti: nel caso in esame, invece, benché il bilancio al 31.12.2012 si fosse chiuso in perdita, i prelievi sono continuati. Infine, comunque, i prelievi sono avvenuti senza il rispetto del limite quantitativo previsto dalla citata norma, secondo cui l'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

3.3. L'altro grave depauperamento del patrimonio sociale contestato all'amministratore è costituito dalla sottrazione dell'importo di € 75.938,45 dalla cassa contanti ed assegni. Infatti, a fronte del valore di "cassa contanti ed assegni" indicato nella situazione patrimoniale alla data del fallimento, pari ad € 77.914,93, di cui € 61.398,44 in danaro ed € 16.516,49 in assegni, l'amministratore avrebbe consegnato al Curatore fallimentare solo l'importo di € 1.976,48, di cui € 966,48 in contanti ed € 1.010,00 in assegni, con un ammanco di € 75.938,45.

Gran parte dell'ammanco è documentato nella prima nota cassa del 09.06.2015 rinvenuta presso la sede sociale, dove è trascritto un verbale di consegna della cassa sottoscritto dai dipendenti Simurro e Golluscio Piero nonché dall'amministratore da cui risulta che la cassa effettiva era di € 5.310,00, a fronte di una cassa contabile di € 73.849,47 e che la differenza era stata prelevata con "biglietti di prelievo" per spese varie (v. all. 11, 12 e 13 del fascicolo di parte attrice).

Orbene, una volta provato il compimento da parte dell'amministratore di prelievi di somme della società da lui amministrata, incombe sul medesimo fornire debita giustificazione di tali atti in conformità ai doveri anzidetti. Ciò si giustifica tenendo presente il disposto dell'art. 1218 c.c., che la duplice natura giuridica della azione di responsabilità proposta dalla Curatela (cfr. *ex multis*, Cass. n.22911/10) rende applicabile nella specie.

Più nello specifico, è evidente che la responsabilità della cassa grava sull'amministratore, sicché su di lui incombe l'onere di provare che le somme che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il saldo cassa ed invece non reperite al momento del fallimento, fossero comunque state utilizzate per scopi sociali (cfr. Cass. n. 12454/2016).





Era, quindi, onere del convenuto giustificare e debitamente provare l'utilizzo di quelle somme per fini sociali, ma tale onere non è stato assolto.

4. Risulta quindi provata la sottrazione di fondi sociali da parte del convenuto, il quale non ha provato la riferibilità all'attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione di debiti sociali (Cass. 18 giugno 2014, n. 13907).

Il comportamento tenuto dall'ex amministratore è, infatti, indicativo di grave responsabilità, considerato che il bilancio dell'esercizio 2011 si è chiuso con un utile di appena € 1.653,00; quello dell'esercizio 2012 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 81.281,00 e quello dell'esercizio 2014 (ultimo bilancio approvato) si è chiuso con una perdita di esercizio di € 15.982,00; che nonostante il risultato negativo degli esercizi l'amministratore ha continuato ad effettuare prelevamenti di somme di denaro dai conti correnti sociali, contribuendo ad aggravare il dissesto sociale.

Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di _____ ex art. 2476 c.c. per prelievi illegittimi dai conti societari, nella misura di € 395.389,39, e per l'ammancio di cassa, pari ad € 75.938,45 e lo stesso va condannato alla restituzione al Fallimento _____ S.r.l. della somma di € 471.327,84 (€ 395.389,39 + € 75.938,45).

Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra in base ai valori alla data di produzione del danno (per come emerso alla data di dichiarazione del fallimento, ovvero al 16.02.2016), sulla somma anzidetta, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Foi Istat, sono dovuti gli interessi legali al tasso *pro tempore* vigente, a partire dal 17.02.2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.

5. Infine, non può essere accolta la domanda svolta in subordine dal convenuto nei confronti della terza chiamata Eredità giacente di _____ di accertamento della responsabilità solidale di _____ e conseguente sua condanna in solido in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Invero, la Curatela attrice ha dimostrato documentalmente che, prima della dichiarazione di fallimento, _____ aveva contestato formalmente al fratello amministratore, _____ numerose violazioni dei doveri inerenti alla carica e diversi comportamenti illeciti: aveva contestato i bilanci degli anni 2012 e 2013, approvati





dall'assemblea senza il voto favorevole della metà del capitale sociale ed aveva intrapreso un'azione di responsabilità finalizzata alla sua revoca dalla carica di amministratore unico della S.r.l. (di cui non si conosce l'esito); il socio aveva anche denunciato il tutto alla competente Autorità Giudiziaria per i profili penali delle condotte poste in essere da tra le contestazioni vi erano la falsità dell'appostamento di un credito della società nei confronti di la revoca degli affidamenti bancari per la pesante situazione debitoria, il prelievo di cassa d'ingenti somme di danaro, l'incasso ed il versamento sul conto corrente personale della somma di £. 22.000.000 pagata dal Comune di Albidona, il pagamento di numerose spese personali con somme della società, la mancata riscossione di crediti per € 320.000,00 circa, il contrabbando di gasolio, il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed il mancato accantonamento del TFR dei dipendenti, l'intestazione di fatture alla società ed il relativo pagamento per beni e servizi destinati alla persona dell'amministratore e del suo nucleo familiare.

Tanto basta comunque ad escludere che possa ravvisarsi una responsabilità solidale di con l'amministratore per le condotte contestate in questa sede, in mancanza di elementi idonei che possano provare che egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti dannosi per la società e i terzi, specificamente accertati nei confronti del convenuto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando il D.M. n. 147/2022, sulla base del criterio del *decisum* (superiore ad € 520.000,00 tenuto conto dell'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi) e, così, applicando lo scaglione per le cause di valore fino ad euro 520.000,00 con un incremento percentuale del 10%, incremento che il Tribunale ritiene congruo ed adeguato conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 55/2014, tenuto conto dei criteri generali di liquidazione di cui all'art. 4 del medesimo D.M. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24 ottobre 2022, n. 31347).

Nulla sulle spese tra il soccombente e il terzo chiamato contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara responsabile ex art. 2476 c.c. del danno arrecato al Fallimento S.r.l. e ai creditori con le condotte illecite descritte in motivazione e lo condanna alla restituzione al





Fallimento S.r.l. di € 471.327,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;

2) condanna al pagamento in favore del Fallimento S.r.l. delle spese di lite, liquidate in € 3.406,95 per spese ed in € 12.014,20 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;

3) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'Eredità giacente di di accertamento della responsabilità solidale del terzo e di condanna in solido.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

